

**§ 986. - L. 6 marzo 1976 n. 51. Modificazioni ed integrazioni alla L. 11 febbraio 1971 n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto** (estratto).

**Art. 15.** 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto così come definiti dall'art. 1 della L. 11 febbraio 1991 n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 1 dei D.L. 13 maggio 1991 n. 151.

**Art. 17.** 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento.

2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita nei seguenti importi:

- a) fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro  
L. 400
- b) per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo  
L. 800
- c) per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri  
L. 1.500
- d) per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri  
L. 4.000
- e) per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri  
L. 6.000
- f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri  
L. 8.000

2. 1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità diporto di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 1995 (1).

2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonché ai battelli di servizio purché questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.

2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione (2).

3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta alla metà.

3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3 (1).

3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalità previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza (1).

4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i ministri delle finanze e dei trasporti (3).

5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.

6. La tassa di stazionamento è annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre è dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi (4).

(1) I commi 2 e 2.1 sono stati adottati, in sostituzione del precedente comma 2, dall'art. 3 del D.L. 16 giugno 1994 n. 378, che ha anche aggiunto i commi 3-bis e 3-ter.

(2) Comma così sostituito dall'art. 65, comma 7, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331.

(3) D.M. 10 gennaio 1991 n. 77.

(4) Articolo così modificato dall'art. 13 della L. 5 maggio 1989 n. 171. I commi da 2 a 2-ter sono poi stati inseriti dal D.L. 13 maggio 1991 n. 151.